

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2016, n. 1988

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. Indirizzi per la partecipazione all'assemblea.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Com'è noto, la Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 99,41%. La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, sulla base della Convenzione stipulata con ENAC il 25.1.2002, con scadenza 11.2.2043.

Con nota prot. n. 17260/2016 dell'8 novembre 2016 è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società, in I^a convocazione il giorno 29 novembre 2016 alle ore 11.00 presso L'Aeroporto Civile di Bari e in II^a convocazione il 30 novembre 2016, stessa ora e medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento incarico di revisione e certificazione del Bilancio e di controllo contabile;
2. Determinazioni in merito ai contratti stipulati tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e Ryanair Ltd/Airport Marketing Service Ltd in data 03.09.2009 e rinnovati il 29.09.2014, giusta D.G.R. n. 1925 del 29/09/2014 e D.G.R. n. 1939 del 6/10/2014;
3. Esito verifica amministrativo-contabile per l'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC: considerazioni in merito al capitale Sociale;
4. Comunicazioni sociali dell'Amministratore Unico;
5. Premio di risultato dell'Amministratore Unico per l'esercizio 2015;
6. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi;
7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Con Delega prot. n. 5075/SP del 29/11/2016, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale all'intervento nella predetta Assemblea, al fine di avanzare richiesta di differimento della stessa, per esigenze di completamento dell'attività istruttoria relativa ai punti all'ordine del giorno, da parte delle strutture competenti.

In tale sede è stata approvata la richiesta formulata dal socio Regione Puglia di rinviare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, da discutersi in una successiva convocanda Assemblea.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, si rappresenta che già con D.G.R. n. 926/2016, la Giunta regionale, ai fini della partecipazione all'assemblea del 29 giugno 2016, recante il medesimo punto all'ordine del giorno, ha conferito mandato di "prendere atto del regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica esperite dalla Società, esprimendo, sulla base delle relative risultanze e sentito il parere del Collegio Sindacale, voto favorevole al conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del Bilancio e di controllo contabile". La predetta Assemblea, inoltre, con voto unanime, ha deliberato di attendere l'esito della verifica in corso di cui all'art. 97, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, "da sottoporre alla deliberazione in una prossima Assemblea".

Pertanto, occorre prendere atto degli esiti della verifica dell'anomalia dell'offerta della società prima classificata, esprimendo, sulla base delle relative risultanze e sentito il parere del Collegio Sindacale, voto favorevole al conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del Bilancio e di controllo contabile.

Con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno "Determinazioni in merito ai contratti stipulati tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e Ryanair Ltd / Airport Marketing Service Ltd in data 03.09.2009 e rinnovati il 29.09.2014, giusta D.G.R. n. 1925 del 29/09/2014 e D.G.R. n. 1939 del 6/10/2014", si rinvia alla istruttoria del Dipartimento Turismo, l'economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, competente *ratione materiae*.

Con riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno, "Esito verifica amministrativo-contabile per l'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC: considerazioni in merito al capitale Sociale", occorre prendere atto degli esiti della verifica amministrativo contabile svolta dalla Società, relativamente all'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC, riservando, ove necessario, a successivo

atto ogni eventuale determinazione a riguardo.

Con riferimento al punto 4) all'O.d.G., occorre prendere atto delle comunicazioni sociali che saranno rese dall'Amministratore Unico, riservando, ove necessario, a successivo atto ogni eventuale determinazione.

Con riferimento al punto 5) all'O.d.G., "Premio di Risultato dell'Amministratore Unico per l'esercizio 2015", le relative determinazioni fanno riferimento a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 25 marzo 2013, nella quale è stato fissato il compenso dell'Amministratore Unico che contempla anche il riconoscimento di un premio di risultato annuo nella misura di Euro 30.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sulla base di obiettivi gestionali che sono stati individuati in occasione di una successiva Assemblea tenutasi il 30 ottobre 2013 per gli anni 2013, 2014 e 2015. Relativamente agli obiettivi, in particolare all'Indicatore di Performance (peso 40%), nell'esercizio 2013, in ragione della situazione economica generale, l'obiettivo era stato focalizzato nel breve periodo sull'efficientamento aziendale da punto di vista dei costi di gestione, azione che è stata percorsa e realizzata. Nella seduta assembleare del 29/9/2014 è stato prospettato che a partire dall'anno 2014, fosse adottata una nuova impostazione del criterio di calcolo del suddetto Indicatore di performance nella seguente formulazione: Riduzione dei costi della produzione rapportati al numero di passeggeri registrati nell'anno rispetto all'anno precedente. I costi di produzione vanno calcolati sommando alla voce "costi di produzione (B)", riportata nel bilancio di esercizio, gli accantonamenti, gli ammortamenti e le svalutazioni, oltre che i costi "neutralizzati" da contributi pubblici e capitalizzazioni. Tale impostazione è stata condivisa ed approvata, tenuto conto che ai fini della definizione degli obiettivi, gli incrementi di produttività sono altresì risultanza della riduzione dei costi.

Con nota prot. 9786 del 14/06/2016, è stata prodotta dalla Società apposita istruttoria dalla quale si evince quanto di seguito riportato.

Con riferimento all'Indicatore di Performance (peso 40%), "Riduzione dei Costi della Produzione rapportati al numero di passeggeri registrati nell'anno rispetto all'anno precedente. I Costi di Produzione vanno calcolati sommando alla voce "Costi della Produzione (B)", riportata nel Bilancio di Esercizio, gli accantonamenti, gli ammortamenti e le svalutazioni, oltre che i costi "neutralizzati" da contributi pubblici e capitalizzazioni", il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei Costi di Produzione rapportati al numero di passeggeri registrati nel 2015 rispetto all'anno precedente, è stato esplicitato, nell'istruttoria della Società, nella seguente tabella:

Voce Bilancio	Descrizione	2015	2014	Differenza	Var %
B	Costi della produzione	80.775.073	76.052.622	4.722.451	6,21
B10	Ammortamenti e svalutazioni	16.219.459	16.085.468	133.991	0,83
B12	Accantonamenti per rischi	2.130.746	549.108	1.581.638	288,04
A5	Contributi c/esercizio	16.526.257	10.890.097	5.636.160	51,75
A5	Contributi c/esercizio (altri ricavi)		3.454.384	-3.454.384	-100,00
A4	Incrementi immobilizzazioni per lavori esterni	545.443	615.711	-70.268	-11,41
	TOTALE COSTI	45.353.168	44.457.854	895.314	2,01
	Numero passeggeri 2014	6.224.271	5.847.699	376.572	6,44
	COSTI PER PASSEGGERO	7,29	7,60	-0,32	-4,16

Con riferimento all'Indicatore di Qualità (peso 30%), "Approvazione da parte di ENAC della Carta dei Servizi degli Aeroporti di Bari e Brindisi, con tutti gli indicatori di performance, di qualità e di percezione di customer satisfaction" si evidenzia che:

- previo parere positivo della Direzione Aeroportuale ENAC Puglia-Basilicata Prot. 29515 del 18.03.2015, con provvedimento del Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti ENAC n. 46791 del 30.04.2014 è stata ap-

provata la Carta dei Servizi 2015 dell'Aeroporto di Bari;

- previo parere positivo della Direzione Aeroportuale ENAC Puglia-Basilicata Prot. 35444 del 01.04.2015, con provvedimento del Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti ENAC n. 38191 del 9.04.2015 è stata approvata la Carta dei Servizi 2015 dell'Aeroporto di Brindisi.

Con riferimento all'Indicatore di Tutela Ambientale (peso 30%), *"Rinnovo della Certificazione Ambientale ISO14000 di Bari e Brindisi e conseguimento della Certificazione Ambientale ISO14000 di Foggia e Grottaglie"*, si evidenzia che in data 3.05.2013 è stata approvata l'emissione del Certificato di Conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004):

- per l'Aeroporto di Brindisi (Certificato n. 68655CC1);
- per l'Aeroporto di Foggia (Certificato n. 68655CC2);
- per l'Aeroporto di Grottaglie (Certificato n. 68655CC3);
- per l'Aeroporto di Bari (Certificato n. 68655CC4).

Nel 2015, gli audit effettuati da DNV - Società di certificazione hanno confermato il mantenimento delle certificazioni esistenti.

Sulla base di quanto evidenziato nell'istruttoria innanzi ripercorsa, si ritiene di proporre la formale autorizzazione all'erogazione del 100% dell'importo del Premio di Risultato all'Amministratore Unico.

Con riferimento al punto 6) all'O.d.G., *"Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi"*, si rappresenta che alla Regione Puglia, quale azionista di maggioranza, si presenta l'opportunità di dotare la Società di un Organo Amministrativo che presenti, e trasmetta alla Società medesima, quegli ulteriori elementi di adeguatezza organizzativa e di esperienza tecnica che consentano di realizzare la mission aziendale, nonché di affrontare le nuove sfide di sviluppo per il sistema aeroportuale nazionale e regionale, con una governance in linea con i migliori standard societari di efficienza.

Alla luce di quanto sopra, la Regione ha analizzato la possibilità di dotare la Società di un Organo Amministrativo a struttura collegiale in luogo di quella monocratica, individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità e, al contempo, restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Comunitario e Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate. In breve, realizzando una riduzione di spesa rispetto al precedente monocratico, nonostante la plurisoggettività del nuovo Organo Amministrativo. Sempre riguardo alla scelta di un organo collegiale, è altresì doveroso ricordare come la Regione Puglia ha già ricevuto - e tempestivamente posto in essere - espresse indicazioni anche da parte della Corte dei Conti, la quale, con riferimento ad altra società partecipata, la Acquedotto Pugliese S.p.A., ha rinnovato, giova citarlo testualmente, *"le perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l'assenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi può costituire l'occasione per l'assunzione di decisioni che, al di là del possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni."* (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013).

Ed invero, tanto le considerazioni di cui sopra, quanto le indicazioni della Corte dei Conti, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e delle più consolidate ed autorevoli dottrine e giurisprudenze in materia. Per queste ultime, infatti, tanto storicamente quanto ancora con più forza nei tempi recenti, l'adeguatezza e la qualità gestionale di una società per azioni e, più in generale, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la verifica dell'osservanza e delle regole e delle procedure aziendali che concretano la diligenza del buon amministratore ex art. 2392 Codice Civile, si fondano innanzitutto sulla effettiva capacità di verifica e controllo interne al medesimo Organo Amministrativo, declinate nelle fondamentali categorie del controllo del merito delle decisioni adottate, del controllo di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale - sia dell'organo, sia dell'ente che questo amministra - e del controllo di legalità, tanto formale quanto sostanziale.

E se, storicamente e fino ai nostri giorni, la migliore dottrina ha costantemente evidenziato che,

maggiormente in una società per azioni, tali capacità di efficienza ed autocontrollo possono concretamente esplicarsi solo in virtù di un organo amministrativo collegiale, ossia in un Consiglio di Amministrazione, questo indirizzo è stato, se possibile con ancor più forza, ribadito sia dal Legislatore nazionale che da quello comunitario.

Infatti, se la Dottrina ha evidenziato come la collegialità dell'organo amministrativo sia elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società per azioni, specie se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali, il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice Civile.

In questo senso, infatti, oltre alle nuove disposizioni degli artt. 2380 bis e 2381 c.c., con le quali si evidenzia a più riprese il favore per amministrazione e controlli, nelle società per azioni (ma anche per le Srl, si veda l'articolo 2475 c.c.), svolti da organi pluripersonali e collegiali, sarebbe sufficiente ricordare che la riforma della materia societaria introdotta nel Codice Civile prevede tre possibili sistemi di governance delle SpA - tradizionale, monistico e dualistico - di cui solo uno, quello tradizionale, consente la scelta tra un organo monocratico ed uno collegiale, mentre gli altri due prevedono esclusivamente organi pluripersonali.

Ma, soprattutto, deve evidenziarsi che il medesimo Legislatore italiano, immediatamente dopo detta riforma della materia societaria nel Codice Civile, ha previsto, sin dal 2005, che le società per azioni quotate - che quindi gestiscono grandi patrimoni e/o svolgono attività rilevanti, e la cui attività può avere ricadute su un'ampia pluralità di soggetti - debbano obbligatoriamente avere organi amministrativi pluripersonali (Legge 262/2005).

In detto solco si pongono anche le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, con il quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia"), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica.

Tra le novità introdotte dal menzionato decreto si rappresenta, per quanto qui di interesse, che la norma in commento da un parte indica che nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, dall'altra prevede espressamente che, a fini di adeguatezza organizzativa, ed in conformità ai requisiti che saranno definiti con successivo D.P.C.M., ad oggi ancora non emanato, si costituiscano organi amministrativi nella forma del consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

E le succitate posizioni del Legislatore nazionale sono certamente rafforzate da quelle del Legislatore comunitario, che fin dagli anni 90, con i lavori del High Level Group of Company Law Experts, costituito dalla Commissione Europea proprio al fine di avviare la strutturazione di una disciplina comunitaria delle società di capitali, ha da subito posto al centro dell'attenzione l'organo amministrativo, ed in particolare la composizione e gli obblighi del consiglio di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per l'efficacia della gestione e dei controlli su quest'ultima.

Tale impostazione è stata costantemente ribadita e rafforzata dal Legislatore Comunitario in una lunga serie di provvedimenti di grande rilievo, come, ad esempio e tra i tanti, il Regolamento 2157/2001 che struttura la Società Europea, la Direttiva 46/2006 sulla Trasparenza, e la Direttiva 36/2013 in tema di struttura e governance societaria degli istituti bancari, di recente attualità nel nostro Paese.

In tutti questi provvedimenti, il Legislatore comunitario ha costantemente ribadito che la composizione qualitativa e quantitativa degli organi amministrativi è elemento fondamentale per la corretta gestione ed il buon andamento delle società di capitali operanti nell'Unione Europea, specie se operanti in campi di diretto interesse per la collettività.

Inoltre, sia il Legislatore comunitario che quello nazionale convergono sulla pluripersonalità degli organi amministrativi nella disciplina, anch'essa in continuo rafforzamento, nella normazione relativa alle quote di genere nei consigli di amministrazione.

Ricordando che la Commissione ha previsto il raggiungimento addirittura del 40% di amministratori del

sesso sottorappresentato entro il 2018 per le società pubbliche ed entro il 2020 per quelle quotate, diviene in questo senso fondamentale evidenziare che il D.P.R. 251/2012, ha introdotto, nel sistema delle società controllate dalle PA ai sensi dell'art. 2359 c.c., la riserva, a favore del genere meno rappresentato, di almeno un terzo dei componenti degli organi amministrativi di dette società - norma a cui lo Statuto della Società si è conformato (Art. 14 Statuto) - e l'obbligo di provvedere a tale bilanciamento al primo rinnovo dei medesimi successivo all'emanazione della norma (Artt. 2 e 3). Trasparendo chiaramente, da tutte le disposizioni sopracitate, il favore dei due Legislatori per la composizione collegiale dell'organo amministrativo (condizione necessaria per l'equilibrio tra i generi), giova in questa sede ricordare tanto che l'art. 11 dello stesso decreto Madia al quarto comma prevede che "nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120", quanto che, come precedentemente evidenziato, lo Statuto della Società, all'art. 14, prevede che nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale deve essere garantita la parità di accesso come previsto dalla legge n.120/2011 e dal dpr 251/2012.

Per le ragioni suesposte, tenuto conto delle preminenti posizioni dottrinali precedentemente citate, le specifiche disposizioni della più recente legislazione domestica in materia di società di capitali, di società partecipate dalla PA, e di tutela delle quote di genere, nonché, e soprattutto, delle esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si ritiene di valutare favorevolmente l'odierna opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella, monocratica, rappresentata dall'Amministratore Unico.

Detta struttura collegiale, che dovrà comunque essere realizzata nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, potrà essere quindi posta in essere attraverso la nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri in conformità all'art. 14 dello Statuto della Società.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, in applicazione delle norme nazionali e comunitarie citate, tenuto conto delle menzionate indicazioni della Corte dei Conti, sulla base della migliore dottrina nonché delle migliori pratiche societarie ed aziendali, stante l'esigenza che il sistema di corporate governance della Società sia adeguato alla struttura, alle necessità organizzative e gestionali della medesima, si ritiene opportuno, in considerazione delle necessità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo, di porre in essere quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto della Società, procedendo pertanto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, che, in applicazione delle disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui al d.lgs. n. 175/2016, realizzi comunque una diminuzione di costi anche rispetto al precedente organo monocratico e preveda almeno un Consigliere del genere meno rappresentato. Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche indicazioni della Corte dei Conti, detta decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, opera nel senso dell'ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l'azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto, e soprattutto, alla mission affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.

Il tutto, in conformità anche all'orientamento espresso con DGR n. 2419 del 28/12/2015, in ordine alla composizione dell'Organo Amministrativo, ravvisando l'opportunità di passare da una struttura monocratica ad una collegiale, adeguando lo stesso agli indirizzi del legislatore nazionale e comunitario, alle migliori pratiche in materia di SpA, ed alle più consolidate ed autorevoli dottrina e giurisprudenza in materia.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, "Le designazioni negli organi

di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società. A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.

Occorre, inoltre, determinare il compenso dell'organo di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall'art. l'art. 4, comma 5, della L. n. 135/2012, modificata dalla L. n. 114/2014, ai sensi del quale alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dello stesso articolo, ovvero "a decorrere dal 10 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Pertanto, rilevato dal bilancio della Società Aeroporti di Puglia che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad € 135.570,05, occorre fissare il compenso annuale del nominando Consiglio di amministrazione in € 108.456,04, determinando le somme spettanti al Presidente e ai Consiglieri.

Con riferimento al punto 7) all'ordine del Giorno "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi", si evidenzia che nell'Assemblea del 29 giugno 2016 si è dato atto della designazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del dott. Paolo Botticelli, commercialista in Roma, quale componente del Collegio sindacale per il triennio 2016/2018; che con D.G.R. n. 926/2016, la Giunta regionale ha proposto per la nomina con durata tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2018, il dott. Michele De Chirico nato a Terlizzi (BA) il 17/09/1969, Sindaco effettivo e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha designato, con nota prtot. n. 15396 del 4/08/2016, la dott.ssa Daniela De Vincenzo per l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018.

Inoltre, con la deliberazione n. 926/2016, la Giunta regionale ha indicato per il Collegio Sindacale un compenso in ragione di anno pari a Euro 22.000,00 per il Presidente e pari a Euro 15.000,00 per i componenti effettivi, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta. Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo. Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- 1) partecipare alla convocanda Assemblea ordinaria della Società controllata Aeroporti di Puglia SpA;

- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
- relativamente al punto 1) all'O.d.G., prendere atto degli esiti della verifica dell'anomalia dell'offerta della società prima classificata, esprimendo, sulla base delle relative risultanze e sentito il parere del Collegio Sindacale, voto favorevole al conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del Bilancio e di controllo contabile.
 - relativamente al punto 2) all'O.d.G., riportarsi agli esiti dell'attività istruttoria del Dipartimento Turismo, l'economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, competente *ratione materiae*, come recepiti dalla Giunta regionale.
 - relativamente al punto 3) all'O.d.G., prendere atto degli esiti della verifica amministrativo contabile svolta dalla Società, relativamente all'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC, riservando, ove necessario, a successivo atto ogni eventuale determinazione a riguardo.
 - relativamente al punto 4) all'O.d.G. prendere atto delle comunicazioni sociali che saranno rese dall'Amministratore Unico, riservando, ove necessario, a successivo atto ogni eventuale determinazione.
 - relativamente al punto 5) all'O.d.G., prendere atto della relazione istruttoria dei risultati conseguiti dall'Amministratore Unico per l'esercizio 2015 e approvare il riconoscimento del premio di risultato all'Amministratore Unico, deliberando l'erogazione del medesimo nella misura del 100%;
 - relativamente al punto 6) all'O.d.G., "Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi",
 - a) proporre, in conformità all'orientamento espresso con DGR n. 2419 del 28/12/2015 e alle motivazioni ampiamente riportate in narrativa:
prof. **Tiziano Onesti**, nato a Rocca di Papa il 13/05/1960, Presidente del Consiglio di amministrazione;
dott. **Antonio Vasile**, nato a Bari il 28/10/1974, Consigliere con funzioni di vice Presidente, anche ai sensi dell'art. 11, co. 9 lett. b) del D.lgs. n. 175/2016;
 - b) fissare il rispettivo compenso annuale lordo in € 68.000,00 per il Presidente ed € 20.000,00 per i Consiglieri;
 - c) fissare la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2018;
 - relativamente al punto 7) all'O.d.G. "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi", proporre per la nomina con durata tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2018:
dott.ssa DANIELA DE VINCENZO, Presidente del Collegio Sindacale;
dott. MICHELE DE CHIRICO, Sindaco effettivo;
dott. PAOLO BOTTICELLI, Sindaco effettivo;
 - di indicare per il Collegio Sindacale un compenso in ragione di anno pari a Euro 22.000,00 per il Presidente e pari a Euro 15.000,00 per i componenti effettivi, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del terzo consigliere e dei sindaci supplenti nel rispetto della parità di genere.
- 4) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano